



STATUTO ASSOCIAZIONE MUSEO SIBEN ALTE KOMOINE APS ETS

ART. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione di promozione sociale, con finalità di promozione sociale e culturale, avente la denominazione di "**Associazione Museo Siben Alte Komoine APS ETS**" (di seguito anche solo "Associazione"). L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" e/o "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione e al permanere dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione può acquisire la personalità giuridica, con le modalità previste dalla normativa vigente.

1.2 L'Associazione ha Sede nel Comune di Roana (VI) in Via VIII Agosto 18 fraz. Camporovere. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere trasferita la Sede senza necessità di modificare il presente statuto, esclusivamente se il trasferimento è effettuato all'interno del medesimo Comune.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

1.4 L'Associazione può aderire anche ad altre Reti Associative di cui all'art. 41 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

ART. 2 Attività e finalità

2.1 L'Associazione opera attivamente nel territorio dell'Altopiano dei Setti Comuni. L'Associazione non ha scopo di lucro e realizza in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare ha per finalità la tutela del Patrimonio Storico, la promozione territoriale e la valorizzazione turistica del territorio dove opera esaltandone le caratteristiche storiche, morfologiche, naturalistiche ed antropiche e contribuisce allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale ed indipendente da qualsiasi Ente o Associazione, nonché improntata ai principi di democraticità, uguaglianza e parità di genere.

2.2 L'Associazione persegue le finalità sopraindicate mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del Codice del Terzo Settore).

2.3 Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'Associazione:

- 
- a) tutela, gestisce, promuove e valorizza i Beni Culturali come individuati dagli Artt.2 e 3 del D.Lgs.490/1999 ivi comprese le cose d'interesse storico di cui alla L.1089/1939 ed i beni e le biblioteche di cui al D.P.R.1409/1963;
 - b) tutela e divulga la storia dell'Altopiano dei Sette Comuni;
 - c) tutela, promuove e valorizza le Vestigia della Prima Guerra Mondiale come individuate dalla L.78/2001;
 - d) tutela e valorizza le Vestigia della Seconda Guerra Mondiale, Partigianato e storia moderna;
 - e) promuove la ricerca scientifica e la divulgazione storica;
 - f) contribuisce alla gestione di un Museo Territoriale denominato "Museo Siben Alte Komoine", inteso come centro di cultura nel campo della storia;
 - g) promuove la raccolta, la conservazione, la catalogazione, l'esposizione, lo studio di beni storici quali reperti, manufatti e documenti di qualsiasi specie relativi alla storia delle guerre e degli armamenti, con particolare riferimento alla Prima Guerra Mondiale combattuta sul fronte di montagna;
 - h) promuove la ricerca storica, sotto tutti i profili culturali e disciplinari, con particolare riferimento alla Prima Guerra Mondiale combattuta sul fronte di montagna;
 - i) promuove la diffusione (attraverso percorsi espositivi, biblioteche, archivi, mostre temporanee, pubblicazioni anche multimediali e altre iniziative) di una conoscenza critica della storia della Prima Guerra Mondiale combattuta sul fronte di montagna, nonché dell'arte militare, degli oggetti e dei documenti ad essa attinenti;
 - j) promuove il sostegno al lavoro della scuola (istruzione) e all'educazione permanente (formazione), anche attraverso proprie proposte e sollecitazioni di carattere didattico o divulgativo;
 - k) promuove studi di interesse culturale, storico e sociale relativi alla storia dell'Altopiano dei Sette Comuni;
 - l) organizza manifestazioni e pubblica in qualunque forma, studi ed esiti di ricerche sugli argomenti sopra citati;
 - m) può predisporre un centro di documentazione a disposizione degli associati e può provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni specializzate sugli argomenti in oggetto sopra citati;
 - n) può predisporre laboratori dedicati al trattamento conservativo dei beni sopra citati;
 - o) può pubblicare notiziari periodici e non;
 - p) attiva qualsiasi forma di collaborazione con enti pubblici o privati e con organismi, movimenti e associazioni interessate alla stessa attività oppure associarsi con altre istituzioni per gestire, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale materiale ed immateriale, quello artistico, storico e ambientale in cui opera;
 - q) avvia iniziative adatte a garantire l'efficiente organizzazione dei servizi turistici della località attraverso la collaborazione con gli Uffici pubblici territoriali competenti;
 - r) incoraggia, attraverso azioni mirate, il volontariato sociale e solidale promuovendo forme di azione sociale a favore della Comunità di riferimento come gite sociali, scambi culturali all'estero, attività di formazione, azioni di educazione storica, culturale ed ambientale;
 - s) realizza manifestazioni a carattere storico e culturale legati al patrimonio dei beni materiali ed immateriali del territorio.

2.4 L'Associazione può, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, svolgere l'esercizio di attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. Le attività diverse dovranno essere identificate dal Presidente e proposte al Consiglio Direttivo e approvate in Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo, successivamente all'approvazione assembleare, attestare il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

2.5 L'Associazione può prevedere l'esercizio di raccolta fondi attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi per finanziare le proprie attività di interesse generale. Questa attività di raccolta fondi deve essere realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico e con tutti i sostenitori.

ART. 3 I Soci o Associati

3.1 I Soci o Associati dell'Associazione si classificano in:

- a) soci ordinari, cioè coloro che versano la quota associativa annualmente determinata;
- b) soci sostenitori, cioè coloro che effettuano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale;
- c) soci onorari, cioè sono coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari rivolti all'Associazione;
- d) soci fondatori, cioè coloro che hanno firmato l'atto costitutivo e che hanno gli stessi diritti e doveri dei soci di cui sopra.

Tutti i soci, ad eccezione dei fondatori e degli onorari, fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo presentando domanda scritta che dovrà contenere generalità e recapiti.

3.2 Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

3.3 L'ammissione può essere accettata o rifiutata entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto va motivato e le motivazioni vanno comunicate all'interessato il quale può, entro i sessanta giorni successivi, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. Il suddetto pronunciamento sarà inappellabile.

3.4 La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione nel libro degli associati.

3.5 L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e cesserà per recesso volontario e per quanto previsto dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.6 La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 Diritti e Doveri degli associati

4.1 Tutti gli associati:

- hanno il diritto di votare in Assemblea qualora iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e purché in regola con il pagamento della quota associativa; per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi;
- possono eleggere tutti gli Organi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi;
- possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- possono partecipare attivamente al programma annuale delle attività;
- possono consultare i libri sociali in virtù dell'art. 17 del presente Statuto.

4.2 Tutti gli associati:

- devono mantenere un rapporto di rispetto nei confronti degli altri associati e di tutti gli Organi associativi;
- devono versare la quota associativa nei tempi previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo;
- devono accettare i principi dello Statuto nonché le sue finalità e tutti i regolamenti se istituiti.

4.3 L'associato può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed in caso è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

4.4 Gli associati minori non possono ricoprire cariche sociali.

ART. 5 Perdita della qualità di socio

5.1 La perdita della qualifica di socio si ha:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;

- 
- b) per gravi violazioni alle disposizioni statutarie e regolamentari;
 - c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione per comportamento scorretto;
 - d) qualora il socio sia stato sottoposto a provvedimenti di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
 - e) qualora il socio abbia mantenuto una condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;
 - f) qualora il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - g) qualora il socio abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione.

5.2 In caso di mancato pagamento della quota associativa per l'anno sociale in corso, la perdita della qualifica avviene previa mancata ottemperanza da parte dell'associato entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo.

5.3 Le espulsioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera dell'Assemblea.

5.4 L'associato receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

5.5 Le attività svolte dagli associati in qualità di volontari e in favore dell'associazione, sono a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

ART. 6 Organi Sociali

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di Leggi Vigenti;
- i Ruoli Tecnici;
- il Collegio Arbitrale.

ART. 7 L'Assemblea

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

7.2 Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

7.3 La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna di raccomandata a mano o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della Sede almeno sette prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea ordinaria, ed almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria.

7.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. Dovrà essere convocata presso la Sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati anche in luogo diverso dalla Sede, purché in Italia.

7.5 All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun associato ha un voto.

7.6 Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato conferendogli delega scritta, anche se quest'ultimo è membro del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in

merito la responsabilità degli amministratori. Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto di rappresentare, con delega scritta, sino ad un massimo di tre altri associati. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto dei presenti di intervenire all'Assemblea.

7.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

7.8 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Tuttavia, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

7.9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

7.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

7.11 L'Assemblea ordinaria o straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti, in proprio o per delega, salvo la legge o lo statuto dispongano diversamente, e di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la Sede, concordando data e ora.

7.12 L'Assemblea ordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

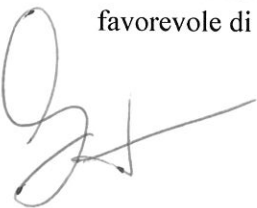
7.13 E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si possano tenere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandone i requisiti. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.14 Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla stessa dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

7.15 Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione;
- deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



7.16 L'Assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno.

ART. 8 Presidente e Vice-Presidente

8.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ne sovrintende al funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, cura i rapporti esterni nei confronti di terzi ed in giudizio.

8.2 Il Presidente viene eletto tra gli associati, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

8.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne firma i rispettivi verbali e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

8.4 Firma il rendiconto annuale da presentare all'assemblea.

8.5 In caso di necessità ed urgenza il Presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro 15 giorni dall'emissione del provvedimento. Il Presidente può delegare con delega scritta lo svolgimento di specifiche attività a componenti del Consiglio Direttivo o ad associati conferendo ad essi parte dei propri poteri.

8.6 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

8.7 In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo il Presidente rimane in carica solamente per svolgere l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva che deve svolgersi entro trenta giorni.

8.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esperti esterni.

ART. 9 Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo presta il suo servizio in base agli indirizzi dettati dall'Assemblea.

9.2 Il Consiglio Direttivo su quanto non rientrante nelle competenze esclusive dell'Assemblea e degli altri Organi:

- elegge e revoca fra i propri componenti il Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario;
- stila i programmi dell'attività dell'Associazione rispetto alle linee approvate dall'Assemblea;
- verifica la predisposizione del Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- cura i libri sociali di sua competenza;
- decide sui provvedimenti disciplinari degli associati;
- delibera la quota sociale annuale, definendo tempi e modi per il suo versamento;
- valuta la richiesta di nuove adesioni e ne decreta l'adesione o la non accettazione;
- provvede alla cura e alla gestione dei beni dell'Associazione o affidati ad essa;
- stila il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea;
- costituisce gruppi di lavoro per realizzare progetti specifici;
- definisce i regolamenti attuativi dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea;
- definisce le Procedure di funzionamento dei diversi settori di attività dell'Associazione;
- approva i compensi per la retribuzione necessaria ai fini del funzionamento dell'Associazione;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017 e ss. mm. ii.;
- decreta le attività diverse rispetto alle attività di interesse generale;
- delibera sulla decadenza dei soci per morosità;

- determina il prezzo dei biglietti di ingresso all'esposizione permanente ed alle mostre, nonché il prezzo di accesso ad altre eventuali attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- definisce i Requisiti dei Ruoli Tecnici;
- designa il Direttore Tecnico, il Direttore Amministrativo, i Conservatori e i Curatori, il Responsabile della Sicurezza, il Responsabile e gli Operatori dei Servizi Educativi, nonché determina i rispettivi incarichi ed emolumenti;
- nomina la Commissione Tecnico-Scientifica ed eventuali altre Commissioni.

9.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove Consiglieri eletti in seno all'Assemblea Generale secondo l'apposito Regolamento, un Consigliere onorario e da un massimo di tre Consiglieri di diritto.

9.4 Possono essere Consiglieri di diritto i rappresentanti di enti terzi che partecipino in maniera significativa con le proprie risorse alle attività svolte dall'Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo in carica salvo ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

9.5 I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

9.6 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea.

9.7 Ai Consiglieri dell'Associazione si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza mentre per il conflitto d'interessi degli amministratori si fa riferimento all'art. 2475-ter del Codice civile.

9.8 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

9.9 Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

9.10 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, lo stesso Organo viene presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

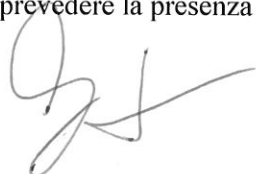
9.11 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno, di cui almeno una volta per deliberare in ordine ai rendiconti ed alla quota associativa annua. Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione deve essere inviata per iscritto, in forma elettronica e almeno con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata con un preavviso di 24 ore prima e, qualora vi sia un difetto formale, tutte le convocazioni sono ritenute valide con la presenza di tutti i Consiglieri. In caso di inadempimento o assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario o dal Consigliere più anziano d'età.

9.12 Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il personale inquadrato nei Ruoli Tecnici, nonché i membri della Commissione Tecnico-Scientifica e delle altre Commissioni previste dal presente Statuto.

9.13 Si intendono decaduti i Consiglieri che risultano assenti per due sedute consecutive senza giustificazione motivata.

9.14 Di fronte a casi di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri in corso di mandato, il Consiglio viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, che rimangono in carica fino alla fine del mandato dello stesso. Qualora non vi sia disponibilità l'Assemblea prevede a elezioni per la surroga. Se la composizione del Consiglio risulta inferiore alla metà più uno del totale dei componenti l'Assemblea prevede all'elezione dell'intero Organo entro 60 gg.

9.15 Le deliberazioni si intendono valide con il voto della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide devono prevedere la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.



9.16 Per ogni riunione dovrà essere redatto un apposito verbale firmato dal Segretario e dal Presidente. Lo stesso verbale deve essere approvato nel primo Consiglio utile e deve essere consultabile da tutti gli associati dopo richiesta al Presidente di cui all'art. 17 del presente Statuto. I verbali sono conservati all'interno del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario. Su di esso dovrà anche risultare ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo ed alle cariche al suo interno.

9.17 Il Consiglio Direttivo può essere svolto anche mediante collegamenti a distanza (in videoconferenza o altri metodi) purché il Presidente accerti le identità di ogni componente e le convocazioni dovranno riportare il link o la piattaforma con i relativi codici di accesso. Per quanto riguarda le votazioni a scrutinio segreto previste dal presente Statuto o da eventuali regolamenti, da effettuare on line o a distanza deve essere garantito l'anonimato e la sicurezza del voto espresso. Il Consiglio Direttivo deve approvare apposito regolamento per la modalità di votazione on line.

9.18 Il Consiglio Direttivo può altresì delegare i propri poteri e attribuire responsabilità per la gestione ordinaria di singoli settori di attività o iniziative, al Presidente o a uno dei suoi membri o ad altri associati. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

ART. 10 Segretario

10.1 Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente al proprio interno.

10.2 Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle adunanze, curare tutti i documenti dell'Associazione, assistere il Consiglio Direttivo, provvedere e coordinare il funzionamento della vita dell'Associazione e assicurare l'attuazione delle deliberazioni. Esso è il diretto responsabile di tutta la documentazione dell'Associazione insieme al Presidente.

10.3 Il Segretario è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Il Segretario cura la custodia di somme e valori dell'associazione, l'esecuzione di ogni operazione di cassa e l'aggiornamento della contabilità; inoltre ha facoltà, su delega scritta del Presidente, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione.

ART. 11 Organo di controllo

11.1 L'organo di controllo monocratico viene eletto dall'Assemblea qualora ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii. Esso ha il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attestare il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 117/2017.

11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

11.3 L'Organo di Controllo, qualora istituito, ha il diritto di accesso a tutta la documentazione dell'Associazione e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e chiedere al Presidente notizie sull'andamento di tutte le attività amministrative.

11.4 L'Organo di Controllo può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto.

ART. 12 Revisore legale dei conti

12.1 L'Assemblea nomina il Revisore Legale dei Conti quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che il relativo componente sia un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART. 13 Ruoli Tecnici

13.1 Sono Ruoli Tecnici del Museo gestito dall'Associazione:

- a) il Direttore Tecnico, al quale è demandata la responsabilità dell'attuazione delle politiche del Museo gestito dall'Associazione oltre ai compiti di direzione e gestione tecnica;
- b) il Direttore Amministrativo, al quale sono demandati compiti di gestione finanziaria ed amministrativa del Museo gestito dall'Associazione;
- c) i Conservatori e i Curatori, i quali collaborano con il Direttore Tecnico nelle attività di acquisizione, conservazione, inventario, catalogazione, studio e valorizzazione delle collezioni e del patrimonio del Museo gestito dall'Associazione;
- d) il Responsabile della Sicurezza, al quale sono demandate le attività volte a garantire l'incolumità delle persone nell'ambito delle attività museali e la sicurezza del patrimonio mobile ed immobile del Museo gestito dall'Associazione;
- e) il Responsabile dei Servizi Educativi, al quale è demandata l'attività di educazione al patrimonio, la divulgazione scientifica e la gestione dell'attività didattica;
- f) la Commissione Tecnico-Scientifica;
- g) altre Commissioni specifiche.

13.2 Più di un Ruolo Tecnico può essere preso in carico da una stessa persona.

13.3 I Ruoli Tecnici di cui alle lettere a, b, c, d, e del comma 1 del presente articolo sono designati dal Consiglio Direttivo, che ne definisce, per Regolamento o specificamente tramite Procedure, i termini di ruolo e di mandato, e il compenso.

13.4 Alla Commissione Tecnico-Scientifica ed alle eventuali altre Commissioni specifiche è demandato il compito di proporre l'impostazione culturale dei programmi del Museo. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Direttivo, che può individuarne i membri anche esternamente al Museo; il Consiglio Direttivo definisce per Regolamento o specificamente tramite Procedure, funzioni collegiali e numero, criteri di scelta e mandati specifici dei membri. Le Commissioni decadono insieme al Consiglio che le ha nominate.

ART. 14 Controversie

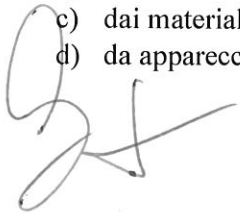
14.1 Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra associati e tra questi e l'Associazione, ivi comprese quelle riguardanti la regolarità dei versamenti previsti e nei casi di delibera di esclusione di un associato dall'Associazione, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale formato da tre membri. I modi per la formazione del Collegio Arbitrale e per il suo funzionamento sono definiti dallo specifico Regolamento.

14.2 Il Collegio Arbitrale giudicherà inappellabilmente "*ex bono et aequo*" senza formalità di procedura.

ART. 15 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e s.mm.ii.

Esso potrà essere costituito, oltre che da liquidità, a titolo esemplificativo:

- a) dalle collezioni e dai materiali esposti al pubblico;
 - b) dalle collezioni e dai materiali dei depositi di conservazione;
 - c) dai materiali che compongono la biblioteca e gli archivi;
 - d) da apparecchiature, strumenti, attrezzi, suppellettili e mobili dei laboratori e degli uffici;
- 

- e) dai beni mobili od immobili che perverranno all'Associazione per donazioni pubbliche o private, legati, lasciti testamentari, disposizione legislativa o amministrativa, o per acquisto;
- f) dai materiali prodotti o acquistati dall'Associazione e destinati alla vendita;
- g) dagli immobili di proprietà;
- h) da eventuali brevetti o diritti.

Non possono essere distribuiti, anche indirettamente gli utili e gli avanzi di gestione comprese le riserve e i fondi degli associati, dei collaboratori e dei lavoratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali, anche di fronte allo scioglimento individuale del rapporto associativo o di altro tipo di recesso.

Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività dell'Associazione derivano da:

- quote associative ed eventuali contributi volontari dei soci;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi dello Stato e di tutti gli Enti Pubblici;
- raccolta fondi;
- proventi dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- qualsiasi altra entrata utile al raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto della normativa vigente, tra cui a titolo esemplificativo:
 - le entrate per la vendita dei biglietti d'ingresso ad esposizioni, a mostre e ad altre eventuali manifestazioni organizzate dall'associazione;
 - le entrate per la vendita di pubblicazioni, materiale multimediale, cartoline, oggetti-ricordo e materiali simili;
 - i corrispettivi derivanti delle attività di ricerca e didattiche, dai servizi resi a terzi, anche come attività dei laboratori;
 - contributi di enti, associazioni e privati ivi comprese offerte, donazioni, erogazioni, legati, lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni e protocolli d'intesa;
 - redditi dei beni patrimoniali, ivi compresi i canoni di affitto dei beni immobili di proprietà.

ART. 16 Bilancio di esercizio

16.1 Il bilancio annuale dell'Associazione decorre dal primo gennaio di ogni anno.

16.2 Il bilancio viene redatto, su indicazione del Consiglio Direttivo, dal Segretario dell'Associazione e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui lo stesso si riferisce.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il RUNTS entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente e corredato da tutti i documenti previsti dalla stessa, deve rappresentare l'andamento economico-finanziario dell'Associazione. Il bilancio di esercizio può essere liberamente consultato dagli associati presso la Sede dell'Associazione.

ART. 17 Libri sociali

17.1 L'Associazione deve dotarsi dei libri sociali previsti dalla normativa vigente che sono:

- libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto dal Consiglio Direttivo su cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle riunioni dell'Organo di controllo, qualora nominato, che deve essere tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

17.2 Ogni associato ha il diritto di esaminare i libri sociali tenuti nella Sede purché in regola con il versamento della quota sociale e previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che, entro 60 giorni dalla richiesta, comunicherà all'associato il giorno e l'orario prestabilito per il controllo.

ART. 18 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

18.1 Per poter ottenere la qualifica di A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) l'Associazione attraverso il legale rappresentante, si iscrive nella sezione relativa del R.U.N.T.S. di cui agli art. 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Successivamente l'Associazione indica negli atti e in tutta la sua corrispondenza e in ogni comunicazione pubblica gli estremi dell'iscrizione.

ART. 19 Volontari

19.1 L'Associazione si basa sull'opera e sulla capacità dei Volontari quali donne e uomini che donano la loro opera a favore del bene della propria Comunità. Essi svolgono il servizio senza fini di lucro e perseguono la loro attività per meri scopi solidaristici e non possono essere retribuiti.

19.2 Il Consiglio direttivo stabilisce, con proprio regolamento, le modalità e i limiti degli eventuali rimborsi delle spese documentate da rimborsare ai Volontari che non possono riceverne in maniera forfettaria. Tutte le spese sostenute devono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

19.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro forma di lavoro retribuito con l'associazione.

19.4 L'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e anche per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 Lavoratori

20.1 L'Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi di lavoratori dipendenti anche associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

ART. 21 Modalità di voto

21.1 Le votazioni, fatto salvo quanto previsto per l'Assemblea, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto ove ci siano più candidati.

ART. 22 Regolamenti

22.1 Il presente Statuto può essere accompagnato da Regolamenti di attuazione dello Statuto stesso, deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

ART. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

23.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del competente Registro Unico Nazionale del Terzo settore salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso Comune.

23.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 Rinvio



24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché, in quanto compatibili, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI VICENZA

09/03/2026 al N° 268 Prio.S.3'
Atto Scute.

INTESTANTE (*)
(*) Firma del Delegato del Direttore Provinciale

Luigi Chieco Salsi